DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1984

che stabilisce che l'importazione di sei apparecchi denominati « LW — Photo-optical Data Analyzer 16 mm, model 224 — AMK VI » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(84/321/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [3], in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 30 novembre 1983, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se gli apparecchi denominati :

1. « LW — Photo-optical Data Analyzer 16 mm, model 224 — AMK VI », ordinato il 27 ottobre 1982 e destinato a essere utilizzato per l'analisi biomeccanica e funzionale dei movimenti nello sport,

2. « LW — Photo-optical Data Analyzer 16 mm, model 224 — AMK VI », ordinato il 2 novembre 1982 e destinato a essere utilizzato per studiare l'immissione di gas nella fusione di metalli,

3. « LW — Photo-optical Data Analyzer 16 mm, model 224 — AMK VI », ordinato il 14 dicembre 1982 e destinato a essere utilizzato per studiare il riempimento dei vuoti, più precisamente la formazione di schiuma e la cavitazione di sostanze lubrificanti nei cuscinetti volventi,

4. « LW — Photo-optical Data Analyzer 16 mm, model 224 — AMK VI » ordinato il 20 dicembre 1982 e destinato a essere utilizzato per interpretare le analisi ad alta frequenza,

5. « LW — Photo-optical Data Analyzer 16 mm, model 224 — AMK VI » ordinato il 28 aprile 1983 e destinato a essere utilizzato per studiare il formarsi e il distacco di particelle in filtri di profondità,

6. « LW — Photo-optical Data Analyzer 16 mm, model 224 — AMK VI » ordinato il 15 luglio 1983 e destinato a essere utilizzato per valutare le riprese microcinematiche,

debbano essere considerati o meno apparecchi scientifici e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 14 maggio 1984 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare i casi di specie ;

considerando che da tale esame risulta che gli apparecchi in questione sono dei proiettori ; che le loro caratteristiche tecniche obiettive, quali la grande velocità di ripresa, nonché l'uso a cui tali apparecchi sono destinati, ne fanno apparecchi specificamente adatti alla ricerca scientifica ; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche ; che di conseguenza essi devono essere considerati apparecchi scientifici ;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente agli apparecchi suddetti e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità ; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia gli apparecchi di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importazione degli apparecchi denominati « LW — Photo-optical Data Analyzer 16 mm, model 224 — AMK VI », ordinati rispettivamente il :

1. 27 ottobre 1982,
2. 2 novembre 1982,
3. 14 dicembre 1982,
4. 20 dicembre 1982,
5. 28 aprile 1983,
6. 15 luglio 1983,

[1] GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.
[3] GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

che costituiscono oggetto della domanda della Germania del 30 novembre 1983, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione